

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Valentina Porzia

Procedimento n. 1/2021

Decisione n. 1/2022

Preso atto della Decisione del CSA n. 1/2022, avendo provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'A.S.D. CANOTTIERI LICIO GIACOMELLI e, per l'effetto a cascata sulla classifica di gara del Palio di San Ranieri del 3.10.2021, anche dalle intervenute nel giudizio dinnanzi alla Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso ASC BILLI ASD e CANOTTIERI SAN FRANCESCO BARCA GIALLA ASD, oltre alla società FEDERICO ANTONI ASD, il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia la seguente:

DECISIONE

circa i fatti occorsi durante la manifestazione denominata "Palio di San Ranieri", tenutasi a Pisa il giorno 03.10.2021., ovvero circa la conferma o la sospensione della squalifica dell'equipaggio "Santa Maria – Imbarcazione Celeste", composto da Atleti tesserati presso la suddetta Federico Antoni ASD, dalla classifica finale dell'anzidetto evento.

Svolgimento del procedimento

Con ricorso ritualmente depositato, in data 04.10.2021, l'Associazione Sportiva Dilettantistica FEDERICO ANTONI chiedeva la sospensione della squalifica dalla classifica finale della manifestazione denominata "Palio di San Ranieri". A seguito della decisione di questo stesso Giudice Sportivo, stante la carenza di motivazione e firma del provvedimento con cui avveniva il rigetto del ricorso reso in data 11.10.2021, l'Associazione Sportiva Dilettantistica FEDERICO ANTONI presentava gravame presso la Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso, la quale, con provvedimento del 19.11.2021, rimetteva la decisione a questo stesso Giudice Sportivo affinché si procedesse a rinnovare il giudizio. Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Valentina Porzia, con provvedimento n. 2/2021 reso in data 3 dicembre 2021, e pubblicato in pari data, accoglieva ricorso presentato dalla ASD Federico Antoni, disponendo l'annullamento della squalifica dalla classifica finale della manifestazione denominata "Palio di San Ranieri" del 3.10.2021 dell'equipaggio "Santa Maria – Imbarcazione Celeste", nonché la sanzione pecuniaria di euro 100,00 per la società Federico Antoni ASD ed infine la squalifica per n. 1 gara per l'atleta Luigi Mostardi. Con reclamo ritualmente depositato e motivato, l'A.S.D. CANOTTIERI LICIO GIACOMELLI ha proposto gravame avverso la decisione del Giudice sportivo Nazionale presso la predetta Corte Federale. Il reclamo si articolava su diversi motivi di gravame e chiedeva la riforma della decisione *del giudice di prime cure* ed il pedissequo ripristino della classifica originaria del Palio di San Ranieri del 3.10.2021. Con memoria di costituzione e resistenza del 17.1.2022 si è costituita in giudizio la ASD FEDERICO ANTONI, la quale, con precisa articolazione e puntuale contestazione circa le doglianze sia in rito che di merito formulate della reclamante, concludeva per la reiezione dell'impugnativa, chiedendo la conferma della decisione 1/2021 del G.S.N. con ogni altra consequenziale pronuncia ritenuta di giustizia.

Ai sensi dell'art. 37, comma 5, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, nel giudizio di reclamo, intervenivano le società ASC BILLI ASD e CANOTTIERI SAN FRANCESCO BARCA GIALLA ASD, le quali, in via adesiva, chiedevano preliminarmente in rito la declaratoria di nullità della decisione impugnata per mancata integrazione del contraddittorio e/o violazione del diritto di difesa delle stesse quali controinteressate nel giudizio di primo grado, nonché in merito sostanzialmente come in reclamo principale.

La Corte Federale emetteva decisione n. 1/2022, accogliendo l'eccezione preliminare della reclamante circa la lesione del contraddittorio ai danni della ASD Giacomelli, della Billi ASD e della Canottieri San Francesco Barca Gialla, ha disposto la decisione in primo grado, innanzi al GSN, affinché lo stesso procedesse all'integrazione del contraddittorio e rinnovo del medesimo giudizio.

Con Decreto del 07.02.2022, il GSN fissava come termine di pronuncia della decisione del presente procedimento n. 1/2022 la data 18.02.2022.

Le suddette associazioni provvedevano a costituirsi nel termine dei due giorni precedenti alla data fissata per la pronuncia.

Specificatamente, nella memoria ex art. 35 del Regolamento giustizia e disciplina presentata dalla ASD GIACOMELLI si contesta *"L'errata applicazione dell'art. 3 Codice Comportamento Sportivo Coni, l'omessa e/o insufficiente e/o errata applicazione degli artt. 46-48 Regolamento delle Regate FICSF, dell'art. 10 del Regolamento Palio San Ranieri nonché dell'art.2 U.C. del Bando di gara Palio San Ranieri"* e si chiede la disposizione della squalifica dell'ASD ANTONI dalla classifica e per l'effetto dichiarare la società ASD Canottieri Licio Giacomelli vincitrice della manifestazione sportiva Palio San Ranieri tenutasi il 3.10.2021 con ogni altra consequenziale pronuncia e/o provvedimento ritenuto di giustizia, di ragione e di regolamento.

Intervenivano, in via adesiva, le società ASC BILLI ASD e CANOTTIERI SAN FRANCESCO BARCA GIALLA ASD, le quali sottoscrivono le medesime contestazioni della Asd Giacomelli.

Si costituiva in giudizio, altresì, la ASD FEDERICO ANTONI, , la quale, comunicava di aver promosso istanza di mediazione volontaria avanti all'organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova nei confronti dei giudici di gara FICSF, sigg. ROSSI Davide, CALVO Renato e VILLA Davide, quale procedimento non contenzioso ma prodomico (in caso di mancata conciliazione) alla querela di falso del referto arbitrale nella parte in cui il medesimo ha sanzionato con squalifica l'equipaggio ASD ANTONI-Barca Celeste in quanto *"... un vogatore lancia una bottiglia di latta (Pronto) alla Barca Verde prendendo in testa un vogatore della verde durante la regata"*, chiedeva una sospensione del presente procedimento per la verifica della veridicità del referto arbitrale e la conferma della decisione 1/2021 del G.S.N. con ogni altra consequenziale pronuncia ritenuta di giustizia,

In via preliminare, occorre evidenziare che l'accertamento dei fatti operato al Giudice Arbitro non è sindacabile da parte di questo Organo Giudicante, in virtù della fede privilegiata che assiste il relativo verbale in punto di fatto. Tale fede privilegiata dei verbali degli ufficiali di gara, comporta il carattere probatorio assoluto e pieno della ricostruzione dei fatti ivi operata, che perciò non è revocabile in dubbio, se non attraverso l'esperimento della querela di falso.

È evidente che il referto arbitrale, in altre parole nessun arbitro presente alla gara, abbia asserito la violazione del Regolamento delle Regate FICS, del Regolamento Palio San Ranieri nonché del Bando di gara Palio San Ranieri *"circa l'attuazione del cambio di direzione da parte della ASD ANTONI al fine di alterare*

e compromettere la regolarità della gara con palese ed univoco intento ostruzionistico nei confronti delle barche rivali.

A riguardo, per di più, c'è una precisazione del referto arbitrale in cui si afferma, sino a querela di falso, che i fatti occorsi tra le imbarcazioni presenti sono "biunivoci" e, comunque, non hanno fatto variare "le posizioni delle imbarcazioni".

Alla stregua di ciò, devono ritenersi sussistenti le circostanze denunciate durante lo svolgimento della competizione e conseguentemente tener conto di quanto assunto all'art. 4, co. 1, del Regolamento Giustizia e Disciplina FICSF rispetto alla comminazione di sanzioni per coloro che commettono "violazione dei principi di lealtà e correttezza" e assumono "comportamenti non regolamentari posti in essere da tesserati durante la disputa di una gara" e all'art. 5, comma 1 e 2, dello Statuto della FICSF secondo cui: "gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati FICSF, lo statuto ed i regolamenti della FICSF, i principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate" e "il dovere di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione educativa e sociale dello sport". All'art. 7 del Codice di comportamento etico sportivo, inoltre, viene ribadito il necessario rispetto del Principio di non violenza, secondo cui "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della Federazione non devono adottare comportamenti (...) che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della Federazione devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale degli avversari nelle gare e nelle competizioni sportive(...)".

Ne consegue che azioni come quella compiuta dal vogatore dell'imbarcazione azzurra, Federico Antoni ASD, (lancio della bomboletta di latta) sono da ritenersi comportamento antisportivo, ovvero contrario alle norme CONI e della FSN. Il regolamento, infatti, considera come "COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO" quello di un atleta che commette falli, atti, gesti o atteggiamenti contrari allo spirito del gioco. Il caso che ci occupa, per quanto parte la Federico Antoni possa assumere scriminanti, è un chiaro esempio di comportamento antisportivo.

La predetta società, tuttavia, si è resa collaborativa ed operativa nell'individuazione concreta dell'atleta reo e responsabile dell'azione antisportiva e l'atleta Mostardi, ammettendo la propria colpa o comunque fatti contrari al proprio interesse, ha reso una dichiarazione spontanea, parificabile alla "confessione", di cui questo Giudice deve e intende tener conto.

Avendo a memoria che il Coni non riconosce il canottaggio a sedile fisso nell'elenco degli sport di squadra, vediamo che dell'azione posta in essere indubbiamente da un solo vogatore, l'atleta Mostardi, è responsabile la squadra a norma di quanto sancito dall'art. 3 co. 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina della FICSF.

Come verificato dai video della gara agli atti, però, il comportamento del Mostardi non ha provocato vantaggi alla società Federico Antoni ASD e tantomeno una modifica del risultato in classifica a vantaggio della medesima società, ovvero l'affiliata non ha tratto beneficio come previsto e sanzionato dall'art. 3 co. 6 e 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina della FICSF.

Più chiaramente, il lancio della bomboletta da parte del Mostardi è stato ininfluenza rispetto alla gara.

Ogni statuizione si ritiene confermata e provata dai video della gara e dai documenti agli atti, visionati più volte da questo stesso Giudice, a norma dell'art. 116 del cpc.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso Il Giudice Sportivo Nazionale delibera:

- l'annullamento della squalifica dalla classifica finale della manifestazione denominata "Palio di San Ranieri dell'equipaggio "Santa Maria – Imbarcazione Celeste";
- sanzione pecuniaria di euro 100,00 per la società Federico Antoni ASD;
- squalifica per n. 1 gara per l'atleta Luigi Mostardi. Invia il provvedimento alla Segreteria della FICSF per gli atti dovuti.

Bari, 18.02.2022

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Valentina Porzia